



PROVINCIA DI MANTOVA

Area 5 - Lavori Pubblici

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali. Regolazione circolazione stradale
Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova

Prot. n. 72485/2024

Mantova, li 18/11/2024

Spett.le

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DEL PONTE IN BARCHE DI TORRE D'OGLIO - CIG B35BE90E6C

(RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI)

IMPORTO: € 220.560,00 di cui **€ 217.560,00** a base di gara ed **€ 3.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

PREMESSE

La Provincia di Mantova intende procedere all'affidamento del "SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DEL PONTE IN BARCHE DI TORRE D'OGLIO".

L'affidamento del servizio in oggetto **è riservato**, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 381/1991 e dall'art. 61 del D.Lgs. 36/2023 a cooperative sociali di tipo B e consorzi di cooperative sociali di tipo C) al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, c.1 della citata legge 381/1991 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.P. n. 345 del 05/12/2000 della Provincia di Mantova, avente ad oggetto "Atto di indirizzo in merito a promozione dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate mediante il sostegno alla cooperazione", che espressamente impegna la Provincia ".....nel rispetto della normativa, nell'ambito e per la valorizzazione delle proprie competenze, a rivolgersi alla cooperazione sociale per l'esecuzione di attività lavorative che si presentano confacenti all'inserimento dei cittadini che vivono condizioni di disagio sociale";

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" di seguito "Codice";

Visti:

- l'art 61 c. 1 del Codice secondo cui: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati"
- l'art. 50 c. 1 lett. c) del Codice secondo cui: "... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
... e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14";

Considerato che, a norma dell'art.1 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023, richiamato dall'art. 50 c. 2 del citato D.Lgs. n. 36/2023 "Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti

di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice';

Richiamato in particolare l'art.2 "Indagini di Mercato" dell'allegato II.1 del D.Lgs 36/2023:

Visto l'Avviso di Indagine di mercato prot. n. 63311 del 09/10/2024, pubblicato sul sito internet della Provincia di Mantova, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 791 del 4/10/2024, esecutiva dal 07/10/2024, finalizzato a dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata per l'affidamento del "SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DEL PONTE IN BARCHE DI TORRE D'OGGIO", riservato a cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali ai sensi della legge n. 381/1991 e dell'art.61 del D.Lgs 36/2023;

Dato atto che, scaduto il termine previsto per la pubblicazione del suddetto Avviso sul sito internet della Provincia di Mantova, sono stati selezionati sulla piattaforma SINTEL, nel rispetto dei criteri previsti nel citato Avviso, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in quanto in possesso dei necessari requisiti di partecipazione richiesti;

in esecuzione della Determinazione del Dirigente del "Servizio gestione e manutenzione strade provinciali. Regolazione circolazione stradale" n. 963 del 14/11/2024, esecutiva dal 15/11/2024, codesta impresa

è invitata

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il

termine ultimo delle ore 16:00 del giorno 13 GENNAIO 2025.

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

L'affidamento avverrà mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.lgs.36/2023 e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 2 lett. a) del citato D.Lgs. n. 36/2023, nonché in ottemperanza a quanto previsto dalla citata D.G.P. n. 345 del 5/12/2000 della Provincia di Mantova.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991, è previsto l'obbligo in capo all'aggiudicatario del servizio di eseguire l'appalto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, c.1 della citata legge e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

Il servizio è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che le prestazioni contrattuali per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare tutte le attività in maniera ottimale e garantire il programma di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Si dà atto che l'affidamento in oggetto non riveste interesse transfrontaliero, secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 in considerazione delle sue caratteristiche, della sede e delle modalità di svolgimento del servizio, tali da non attrarre l'interesse di operatori esteri.

Ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la presente procedura di scelta del contraente è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) della Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle

ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

Il **Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è **Lorenzo Bettoni**, Responsabile del "Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali - Regolazione circolazione stradale" della Provincia di Mantova (tel. 0376/204213-713 - fax 0376/204388 - e-mail: manutenzioni.strade@provincia.mantova.it).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. d) dell'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023, la durata del procedimento è prevista pari a **4 (quattro) mesi** dall'invio della Lettera di Invito, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dai commi 4 e 5 del citato art. 1.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La Provincia di Mantova utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia (di seguito Piattaforma) denominato "SINTEL" ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di Invito e a quanto previsto nelle "guide e manuali utente" scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento nelle "guide e manuali utente" scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario sino alla data e ora di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente Lettera di Invito e nella documentazione inserita nella sezione “Guide e manuali” della Piattaforma Sintel, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto del servizio, ai sensi dell’art. 41 c. 12 del Codice, approvato con Determinazione dirigenziale n. 791/2024 e costituito dai seguenti documenti: Relazione Tecnico-Illustrativa,

Capitolato Speciale di Appalto (di seguito CSA), Schema di Convenzione, Elenco del personale attualmente utilizzato dall'appaltatore uscente, DUVRI;

- Lettera di Invito;
- **Allegato 1)** - DGUE “Documento di gara unico europeo”
- **Allegato 2/a)** - Dichiarazione di partecipazione Cooperativa sociale di tipo B
- **Allegato 2/b)** - Dichiarazione di partecipazione Consorzio di Cooperative sociali di tipo C
- **Allegato 2/c)** – Dichiarazione di partecipazione RTI
- **Allegato 3)** - Dichiarazioni Integrative
- **Allegato 4)** - Dichiarazione Impresa Ausiliaria
- **Allegato 5)** - Dichiarazione “Titolare effettivo”
- **Allegato 6)** - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012
- **Allegato 7)** - “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n.103 del 29/08/2024
- **Allegato 8)** - “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679

La documentazione di gara è disponibile sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 88 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel nell’ambito della documentazione di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque possibile contattare telefonicamente il Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza (tel. 0376/204372 – 0376/204763) al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione da presentare in sede di partecipazione alla gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle

comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei e aggregazioni di imprese di rete, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cooperative sociali di cui all'art. 8 della L. n. 381/1991 la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO DELL'APPALTO - CCNL - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di vigilanza e custodia del Ponte in barche di Torre d'Oglio sito nel territorio dei comuni di Marcaria e Viadana (MN).

- **Codice CPV:** 98341130-5 "Servizio di custodia edifici"
- **CUI** S80001070202202400001
- **CIG** (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: **B35BE90E6C**

L'appalto, in particolare, come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale, comprende le seguenti prestazioni:

- A. custodia e cura dei beni di proprietà dell'Ente;
- B. verifica della transitabilità del ponte;
- C. segnalazione di eventi che possono arrecare danni alle strutture e compromettere la transitabilità del ponte;
- D. vigilanza e controllo del livello del fiume con allertamento del personale per emergenze;
- E. ulteriori compiti aggiuntivi (riferiti in particolare al monitoraggio delle situazioni di scivolosità dell'assito del ponte a seguito di eventi meteorologici).

Il servizio, in condizioni standard, si svolgerà per 7 giorni ogni settimana, compresi i giorni festivi, e si effettuerà:

- nei giorni feriali (sabato compreso) per n. 6 ore (dalle 0,00 alle 6,00)
- nelle giornate di domenica e festivi per n. 24 ore (dalle 0,00 alle 24,00).

I dipendenti provinciali in servizio al Ponte di Torre d'Oglio (n. 3 pontieri) coprono attualmente, nei soli giorni feriali, sabato compreso, n. 3 turni consecutivi di 6 ore l'uno (dalle 6,00 alle 24,00). Potrà essere richiesto all'appaltatore, all'occorrenza, di coprire uno o più turni giornalieri (normalmente gestiti dai dipendenti provinciali di servizio al Ponte di Torre d'Oglio) in relazione a permessi, ferie o malattie dei dipendenti provinciali stessi. La richiesta di questi turni aggiuntivi sarà comunicata di norma all'aggiudicatario tramite mail o per via telefonica in casi d'urgenza.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, con personale appositamente formato, organizzato ed equipaggiato, alla gestione di tale servizio, sulla base delle specifiche dettagliate nel Capitolato, in ottemperanza alle vigenti norme in materia di igiene del lavoro, prevenzione infortuni e sotto le direttive ed il controllo del Servizio Gestione e Manutenzione Stradale della Provincia di Mantova.

Per l'espletamento del servizio la Provincia di Mantova provvederà alla messa a disposizione del fabbricato galleggiante ad uso dei pontieri posizionato sul ponte stesso, comprensivo di servizi igienici, docce, spogliatoio, piccola cucina e dotato di fax e telefono.

L'accesso e l'utilizzo di dette strutture è consentito esclusivamente al personale individuato dall'appaltatore per lo svolgimento del servizio di vigilanza e custodia, limitatamente all'orario di ogni singola turnazione.

Sono, altresì, comprese nell'appalto tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel Capitolato stesso, nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante della presente Lettera di Invito.

Il progetto è inserito nel Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 - 2026, annualità 2024 della Provincia di Mantova. Il medesimo progetto è stato infine approvato con Determinazione Dirigenziale n. 791 del 4/10/2024, esecutiva dal 07/10/2024.

3.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è di **Euro 220.560,00#** (*Euro duecentoventimilacinquecentosessanta/00*), di cui **Euro 217.560,00#** (*Euro duecentodiciassettemilacinquecentosessanta/00*) a base d'asta per servizi ed **Euro 3.000,00#** (*Euro tremila/00*) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, rispetto al quale i concorrenti dovranno formulare la propria offerta economica, pari ad € **217.560,00** (*importo stimato del servizio per la durata di due anni*), è al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo posto a base di gara è stato calcolato partendo da un monte ore stimato di 4.440 annue (*come meglio specificate all'art. 3 del CSA*) per un costo orario base di 24,50 € (IVA esclusa). Fermo restando il monte ore complessivo annuo, gli orari di lavoro e, di conseguenza, il numero di ore di servizio di cui sopra, sono da considerare indicativi. I quantitativi si riferiscono, infatti, ad un fabbisogno presunto; sono indicativi e non impegnativi essendo dipendenti da necessità variabili nel tempo in relazione al variare di fattori non esattamente predeterminabili.

Per il presente appalto è stato redatto il DUVRI in quanto vi è rischio di interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato stimato pari ad **€ 3.000,00#** Iva e/o altre imposte e contributi di legge escluse, e **non è soggetto a ribasso**.

L'appaltatore si farà carico, in sede di esecuzione del servizio, di adempiere a quanto indicato nel DUVRI.

L'appalto è finanziato per complessivi € 271.508,80 (IVA compresa) con risorse proprie dell'Ente.

Le modalità di pagamento del corrispettivo sono disciplinate all'art. 12 del Capitolato.

Costo della manodopera: ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, c. 14 del Codice, l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo del servizio, risulta stimata nella misura del **75%**, pari ad **€ 163.170,00** calcolati sulla base degli elementi contenuti nella "Relazione tecnico-illustrativa" allegata al progetto del servizio.

Tale costo della manodopera deve intendersi non soggetto a ribasso, pur essendo ricompreso nell'importo del servizio posto a base di gara. Tuttavia, il medesimo art. 41, c. 14 prevede che: "*Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale*".

Pertanto nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, ne dovrà fornire adeguata giustificazione.

3.3 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire, si precisa che il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si devono eseguire le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è identificato con il seguente codice assegnato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL):

- **T151 - CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.**

Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (*compilando l'apposita sezione dell'Allegato 3 "Dichiarazioni integrative"*) l'eventuale differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di riferimento indicato nella presente Lettera di Invito; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, c. 4 del D.Lgs. 36/2023, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:

- a. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e per tutta la sua durata, ad applicare il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di Invito

o in alternativa

- b. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza del diverso contratto collettivo da lui applicato

Viste le indicazioni fornite da ANAC nella Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, nell'ipotesi sub b), l'aggiudicatario, al fine di dimostrare che il diverso contratto collettivo da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato nella presente Lettera di Invito, dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di equivalenza, una TABELLA DI RAFFRONTO che evidenzi:

- l'equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci:
 - retribuzione tabellare annuale;
 - indennità di contingenza;
 - Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (*tredicesima e quattordicesima*), nonché ulteriori indennità previste;
- l'equivalenza delle tutele normative contenute nei contratti prendendo a riferimento i parametri relativi a:
 - disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
 - disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
 - disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
 - durata del periodo di prova;
 - durata del periodo di preavviso;
 - durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
 - malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
 - maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
 - monte ore di permessi retribuiti;
 - bilateralità;
 - previdenza integrativa;
 - sanità integrativa.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele economiche e normative, con riferimento alle quali verrà comunque ritenuta sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti marginali.

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione dell'appalto e alla conseguente stipulazione della convenzione.

3.4 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere svolto presso il Ponte di Torre d'Oglio - Strada

4. DURATA DELL'APPALTO – REVISIONE PREZZI

4.1 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto inerente il servizio di cui alla presente Lettera di Invito ha una durata presunta di **24** (*ventiquattro*) **mesi** decorrenti dalla data di avvio del servizio stesso e comunque fino alla concorrenza dell'intero importo a base di gara.

Nello specifico l'eventuale risparmio derivante dal ribasso offerto in sede di gara verrà interamente utilizzato fino alla concorrenza dello stesso per incrementare il monte ore del servizio in affidamento.

Parimenti l'appalto potrà avere una durata inferiore ai 24 mesi qualora, per esigenze sopravvenute della Provincia, venga esaurito l'intero importo a base di gara prima di tale scadenza, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dell'aggiudicatario.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, pertanto, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad **€ 220.560,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

4.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione dell'appalto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del D.Lgs. n.36/2023, gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

5. PENALI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato, nel caso di mancato rispetto dei termini e modalità indicati per l'esecuzione del servizio, sarà applicata una penale **giornaliera** pari all' **1 (uno) per mille** dell'importo netto contrattuale.

Qualora le penali superino, complessivamente, il 10 (*dieci*) per cento dell'ammontare netto contrattuale, la Provincia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Poiché la presente procedura è finalizzata a favorire l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'art. 4 c. 1 della L. n. 381/1991, la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 36/2023, è **RISERVATA a:**

- **COOPERATIVE SOCIALI** che svolgono attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della L. n. 381/1991 ed iscritte alla **sezione B** degli albi regionali delle cooperative di cui all'art. 9 c. 1 della legge citata.

Le cooperative sociali di tipo B devono avere in organico almeno il 30% (trenta per cento) di persone svantaggiate di cui al citato art. 4 c. 1 della L. n. 381/1991 le quali, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa stessa. Inoltre, in considerazione delle finalità sociali, la suddetta percentuale di lavoratori svantaggiati deve essere riferita sia al numero complessivo dei

lavoratori della cooperativa sia a quello che esegue le singole prestazioni oggetto dell'affidamento.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto di riservatezza.

- **CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI** istituiti secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 della L. n. 381/1991 ed iscritti alla **sezione C** degli albi regionali delle cooperative di cui all'art. 9 della legge citata.

I consorzi di cooperative sociali devono essere costituiti come società cooperative aventi base sociale formata in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali.

L'iscrizione delle cooperative sociali e dei loro consorzi rispettivamente nella sezione B) e nella sezione C) dell'Albo regionale costituisce specifico requisito soggettivo per poter partecipare alla presente procedura e deve pertanto perdurare per tutta la durata dell'affidamento; conseguentemente la cancellazione dall'Albo regionale costituisce causa di risoluzione della convenzione.

I consorzi di cooperative sociali di tipo C) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione dell'appalto, devono essere o cooperative sociali di tipo B) o consorzi di cooperative sociali di tipo C).

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti successivamente indicati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 68 e 69 del Codice.

In caso di partecipazione di **raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lett. e)**, tutti gli operatori economici devono essere o Cooperative sociali di tipo B) o Consorzi di Cooperative sociali di tipo C).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti
- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine di **giorni 10**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi i requisiti di cui al presente **paragrafo 7** sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 94, c.3 del D.Lgs. n.36/2023**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza di condanna definitiva o il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile sono stati emessi nei confronti:

- dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio amministratore o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- del direttore tecnico o del socio unico;
- dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai punti precedenti

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

NB) Con riferimento alla suddetta elencazione continua ad applicarsi il **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017** cui si rinvia integralmente. Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- 1) membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- 2) membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- 3) membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- 4) altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- 5) altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- 6) altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#), oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, c.3 del D.Lgs. n.36/2023 deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione del servizio. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate **dall'art. 94, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023**.

Ai sensi di quanto disposto **dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023**, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate **nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023**.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano le disposizioni di cui **all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023** in tema di disciplina dell'esclusione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Grave illecito professionale

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023**, l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 (*illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico*) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c. adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato art. 98

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

- condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando della presente gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023**:

- la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice** sono esclusi dalla procedura di gara:

- gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non

superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di integrità (Allegato 6)**, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti e consorzi

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023** e fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

- a. in sede di presentazione dell'offerta:
 - ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- b. ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano anche ai consorzi limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, c. 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto

dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- *copia conforme dell'autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato*
- *copia conforme della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*
- *l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (solo nel caso ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019)*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.5 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per attività o oggetto sociale pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- Iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
- Nel caso di **società cooperative** è necessaria **l'iscrizione nell'apposita sezione B dell'Albo regionale delle società cooperative** che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati istituito ai sensi dell'art. 9 della L. n. 381/1991 nella regione di appartenenza;
- Nel caso **di Consorzi di cooperative sociali** è necessaria **l'iscrizione nell'apposita sezione C dell'Albo regionale delle società cooperative** che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati istituito ai sensi dell'art. 9 della L. n. 381/1991 nella regione di appartenenza.

Si precisa che, laddove in alcune Regioni non sia stato istituito l'Albo regionale di cui ai precedenti punti c) e d), le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali devono comunque attestare il possesso dei requisiti previsti rispettivamente dagli artt. 1 e 4 (*cooperative sociali*) e dagli artt. 1, 4 e 8 (*consorzi*) della L. 381/1991, compilando l'apposito spazio nel DGUE (*sez. A – Idoneità*) o. rendendo apposita dichiarazione in autocertificazione.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili per un importo almeno pari a **€ 100.000,00/anno** (*euro centomila/00*), IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare sotto l'aspetto economico-finanziario operatori economici qualificati per l'appalto in oggetto.

Il possesso del requisito dovrà essere attestato rendendo apposita dichiarazione mediante compilazione della Dichiarazione di partecipazione (***Allegato 1/a - 1/b -1/c***).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi 3 (tre) anni di un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto (servizio di punta)

Il concorrente deve aver eseguito e fatturato negli ultimi **3 (tre) anni** antecedenti la data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, **n. 1 (uno) servizio analogo** a quello oggetto del presente appalto, avente ad oggetto "**prestazioni di servizi di vigilanza e/o custodia di immobili**" per un importo minimo complessivo di **€ 80.000,00** (*euro ottantamila/00*).

In considerazione delle prestazioni richieste dal presente appalto, sarà considerato solo il servizio prestato a favore dello Stato o di enti pubblici come definiti dall'art.1, comma 2 del D.Lgs.165/2001.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare sotto l'aspetto delle capacità tecnico-professionali operatori economici qualificati per l'appalto in oggetto, che abbiano già svolto un servizio affine, per contenuti e per modalità, a favore di soggetti pubblici e che quindi siano in grado di eseguire adeguatamente le prestazioni richieste.

Verrà considerato il servizio o la parte di esso svolto e fatturato nel corso del triennio; pertanto sarà considerato valido:

- il servizio iniziato ed ultimato nel corso del triennio, regolarmente fatturato;
- il servizio ultimato nel corso del triennio, anche se affidato in epoca precedente, relativamente alla parte svolta nel corso del triennio, regolarmente fatturato;
- il servizio affidato nel corso del triennio e non ancora terminato in quanto ricompreso in contratti di durata pluriennale, relativamente alla parte svolta nel corso del triennio, regolarmente fatturato.

Nel caso in cui il servizio sia stato prestato in raggruppamento con altri operatori economici, dovrà essere indicata la parte del servizio realizzata dal dichiarante con l'indicazione della sua incidenza percentuale, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo corrispondente del servizio prestato che dovrà comunque consistere, per essere tenuto in considerazione, in un servizio analogo come indicato in precedenza.

Non verrà considerata la parte del servizio affidata in subappalto ad altri operatori economici.

Il possesso del requisito dovrà essere attestato rendendo apposita dichiarazione mediante compilazione dell'*Allegato 1/a - 1/b -1/c* 1.

La comprova del requisito, trattandosi di servizio che deve essere stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni (Stato o enti pubblici), deve essere fornita mediante la seguente modalità:

- originale o copia conforme del certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o in alternativa le fatture quietanzate del servizio prestato.

8.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI

I Consorzi di cooperative sociali istituiti secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 della L. n. 381/1998 ed iscritti alla sezione C degli albi regionali delle cooperative di cui all'art. 9 c. 1 della legge citata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** di cui al **paragrafo 8.1 - lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- Il **requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 8.1 - lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- Il **requisito relativo all'iscrizione nella sezione C dell'Albo regionale delle società cooperative** di cui al **paragrafo 8.1 - lett. d)** deve essere posseduto dal Consorzio di cooperative sociali, mentre le società cooperative consorziate indicate come esecutrici devono risultare iscritte alla sezione B dell'albo regionale.
- I **requisiti di capacità economica e finanziaria** di cui al **paragrafo 8.2** devono essere posseduti dal Consorzio.
- I **requisiti di capacità tecnica e professionale**, di cui al **paragrafo 8.3** devono essere posseduti dal Consorzio o dalle società cooperative consorziate indicate come esecutrici.

8.5 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

I concorrenti che si presentano in forma associata, di cui all'art. 65 comma 2, lett. e) del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura**, per attività o oggetto sociale pertinenti con quelle oggetto della presente procedura, di cui al **paragrafo 8.1 lett. a)**, deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende.
- Il **requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 8.1 - lett. b)** deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento.
- Il **requisito relativo all'iscrizione nella sezione B dell'Albo regionale delle società cooperative** di cui al **paragrafo 8.1 - lett. c)** deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento.
- Il **requisito relativo all'iscrizione nella sezione C dell'Albo regionale delle società cooperative** di cui al **paragrafo 8.1 - lett. d)** deve essere posseduto da ogni consorzio di cooperative sociali partecipante al raggruppamento.
- Il **requisito relativo al fatturato globale medio annuo di cui al paragrafo 8.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
- Il **requisito relativo all'aver eseguito negli ultimi 3 anni n. 1 servizio analogo di cui al paragrafo 8.3** deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento in considerazione della infrazionabilità del servizio.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

9. SOPRALLUOGO

Per il presente affidamento **non è obbligatoria** l'effettuazione del sopralluogo.

Peraltro, al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, è auspicabile che i concorrenti effettuino un sopralluogo presso il ponte in barche di Torre d'Oglio, sede di svolgimento del servizio, con lo scopo di prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi e delle condizioni che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Vista la collocazione della struttura, tale da garantire in ogni momento la piena accessibilità ai concorrenti, l'eventuale sopralluogo potrà essere effettuato senza previa comunicazione alla stazione appaltante e per esso non verrà rilasciata alcuna attestazione. La Stazione appaltante resta, comunque, a disposizione per fornire tutte le indicazioni e informazioni relative alla sede presso la quale dovrà svolgersi il servizio.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 8 e/o per migliorare la propria offerta.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità ed è normalmente oneroso, salvo che risponda anche ad un interesse dell'impresa ausiliaria.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le dotazioni tecniche e le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente. e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente (**cd. avvalimento premiale**), o se serve ad entrambe le finalità.

AVVALIMENTO FINALIZZATO AD ACQUISIRE UN REQUISITO DI PARTECIPAZIONE

Nel caso in cui l'ausiliario fornisca al concorrente il requisito di partecipazione **del fatturato globale medio annuo, di cui al paragrafo 8.2**, il contratto di avvalimento dovrà contenere l'impegno a mettere a disposizione la propria capacità economico-finanziaria costituita dal fatturato globale medio annuo conseguito dall'ausiliario nel settore d'attività e nel periodo temporale richiesto dalla presente Lettera di Invito, al fine di garantire in questo modo la solidità finanziaria dell'appalto.

Nel caso in cui l'ausiliario fornisca al concorrente il requisito di partecipazione **di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 8.3**, dovrà dettagliare nel contratto di avvalimento quali dotazioni tecniche e quali risorse strumentali e umane verranno messe a disposizione, assumendo esplicitamente l'impegno ad affiancare l'ausiliario con tali dotazioni e risorse per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento dei requisiti di partecipazione:

- la mancata precisazione nel contratto di avvalimento di quanto sopra o l'inserimento di formule generiche di impegno saranno causa di nullità del contratto e di esclusione dalla gara.
- l'ausiliaria deve rendere la Dichiarazione di impegno prevista nella **Sezione A) del Modulo Allegato 4) "Dichiarazione impresa ausiliaria"** da inserire nella documentazione amministrativa
- **il contratto di avvalimento va inserito nella documentazione amministrativa**

AVVALIMENTO FINALIZZATO A MIGLIORARE L'OFFERTA DEL CONCORRENTE (AVVALIMENTO PREMIALE)

Nel caso di **avvalimento premiale** l'ausiliario dovrà indicare nel contratto di avvalimento quali requisiti finalizzati a migliorare l'offerta del concorrente intende fornire, dettagliando le dotazioni tecniche e le risorse strumentali e umane che verranno messe a disposizione per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento premiale:

- l'ausiliaria deve rendere la Dichiarazione di impegno prevista nella **Sezione B) del Modulo Allegato 4) "Dichiarazione impresa ausiliaria"** da inserire nella documentazione amministrativa
- **il contratto di avvalimento va inserito nella documentazione facente parte dell'Offerta Tecnica;**

- la sua mancata produzione o la sua formulazione generica comporteranno esclusivamente la mancata attribuzione dei punteggi previsti per i corrispondenti elementi di valutazione dell'offerta.

NB) Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta:

- l'ausiliaria deve rendere la Dichiarazione di impegno prevista nella **Sezione C) del Modulo Allegato 4) "Dichiarazione impresa ausiliaria"** da inserire nella documentazione amministrativa
- **devono essere prodotti due separati contratti di avvalimento**, da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio, all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004, all'Albo regionale delle cooperative (nelle apposite sezioni).

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; **pertanto l'ausiliario dovrà essere obbligatoriamente una cooperativa sociale di tipo B o un consorzio di cooperative sociali di tipo C;**
- b) possedere i requisiti di capacità tecnica professionale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse riferite ai requisiti (*requisiti di partecipazione e/o premiali*) oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente deve:

- compilare la **SEZIONE A)** della "**Dichiarazione di partecipazione**" di cui ai Moduli *Allegato 2/a, 2/b, 2/c*

allegare nella documentazione amministrativa:

- **DICHIARAZIONE** resa e sottoscritta ai sensi del **D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso il Modulo *Allegato n. 4) "Dichiarazione impresa ausiliaria"*, con cui la stessa:
 - ✓ compila la Sezione A) in caso di Avvalimento finalizzato a far acquisire requisiti di partecipazione
compila la Sezione B) in caso di Avvalimento Premiale finalizzato a migliorare l'offerta del concorrente ausiliato
compila la Sezione C) in caso Avvalimento finalizzato sia a far acquisire requisiti di partecipazione sia a migliorare l'offerta del concorrente ausiliato
 - ✓ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - ✓ dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al capo II del D.Lgs. n. 36/2023
 - ✓ dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 per servizi e forniture
 - ✓ (*solo in caso di avvalimento premiale*) dichiara di non partecipare alla procedura di appalto in forma singola o associata conformemente a quanto disposto dall'art.104, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023
 - ✓ compila la "**Sezione D riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023**" presente in calce al Modulo

- **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1)**, da presentarsi distintamente anche per **l’impresa ausiliaria**, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato per le parti di competenza
- ad integrazione del DGUE Modulo **Allegato 5) “Dichiarazione Titolare effettivo”**

L’**Allegato 1)**, l’**Allegato 4)**, e l’**Allegato 5)** devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell’impresa ausiliaria.

NB)

Il concorrente deve inoltre allegare:

- **IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO** che deve essere inserito:
 - nella Documentazione amministrativa, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - nell’Offerta tecnica, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta.

o in alternativa

- **DUE DISTINTI CONTRATTI DI AVVALIMENTO** nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento sia per acquisire un requisito di partecipazione, sia per migliorare l’offerta, da allegare rispettivamente:
 - nella Documentazione amministrativa (contratto di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione);
 - nell’Offerta tecnica (contratto di avvalimento premiale finalizzato a migliorare l’offerta)

Il/i contratto/i di avvalimento deve/devono essere nativo/i digitale/i e firmato/i digitalmente dai legali rappresentanti o altre persone dotate dei poteri di firma del concorrente e dell’impresa ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Come disposto dall’art. 104, c.12 del D.lgs. 36/2023, nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta (**avvalimento premiale**), non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliario, il seggio di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al *paragrafo 2.3)*, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, **entro 10 (dieci) giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (*nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento*). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’art.96, comma 15, del D.Lgs. 36/2023. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **10 (dieci) giorni**, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale

dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

La stazione appaltante trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 222, c.13 del citato decreto.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso di esecuzione del servizio che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 104 del D.Lgs. n.36/2023:

- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (*art.104, comma 7*);
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione (*art.104, comma 8*);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il Direttore dell'esecuzione, nominato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, accerta in corso di esecuzione del servizio che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. (*art.104, comma 9*);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (*art.104, comma 9*).

11. SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del citato art. 119, la cessione del contratto è nulla ed è altresì nullo l'accordo con cui sia affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'appaltatore dovrà eseguire la prevalente esecuzione dei servizi in appalto, in quanto il presente affidamento è ad alta intensità di manodopera.

NB) Poiché il presente appalto è riservato ai sensi della L. 381/1991, la quota di servizio subappaltabile potrà essere affidata solo a operatori economici che siano cooperative sociali iscritte nella sezione B) o consorzi di cooperative sociali iscritti nella sezione C) dell'Albo Regionale delle società Cooperative di cui all'art. 9 della L. n. 381/1991. Il ricorso al subappalto deve comunque essere compatibile con i previsti inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c. 4 del D.Lgs. n.36/2023, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore deve essere qualificato per le prestazioni da eseguire;
- non devono sussistere a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023;
- all'atto dell'offerta l'operatore economico concorrente, compilando l'apposita Sezione del DGUE, deve indicare le parti del servizio che si intende subappaltare.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

Autorizzazione al subappalto

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte della stazione appaltante. A tal fine l'aggiudicatario del servizio dovrà provvedere al deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del citato Decreto.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti nei confronti dell'impresa subappaltatrice attraverso il FVOE.

L'affidamento in subappalto potrà avvenire, ai sensi dell'art.119 – c.16 del D.Lgs. n. 36/2023 solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c.10 del D.Lgs. n.36/2023 l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.Lgs. n.36/2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023 il subappaltatore non può a sua volta subappaltare ad altri operatori economici parte dei lavori (*cd. subappalto "a cascata"*). Il divieto di ricorso al subappalto "a cascata" nei termini sopra indicati è giustificato dalle particolari caratteristiche dell'affidamento in oggetto, che comportano la necessità di un efficace coordinamento e controllo delle attività prestate, in considerazione della specificità della manodopera utilizzata.

Ai sensi dell'art. 119, c.11 del D.Lgs. 36/2023 si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (*venti*) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento del servizio, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Qualora non ricorrano le ipotesi previste nel citato art. 119, c.11, la stazione appaltante provvederà a corrispondere all'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. L'appaltatore è pertanto obbligato a trasmettere, entro 20 (*venti*) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. L'affidatario riconosce i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE – CLAUSOLA SOCIALE

12.1 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art.61 del D.Lgs 36/2023, il presente appalto è riservato a cooperative sociali di tipo B) e ai consorzi di cooperative sociali di tipo C) il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (di cui al paragrafo 3.3), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'articolo 57 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 4 dell'allegato II.3 al D.Lgs 36/2023, è requisito necessario l'aver assolto, al momento di presentazione dell'offerta e a pena di esclusione, agli obblighi di cui alla Legge n.68 del 1999

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991 i concorrenti si impegnano, assumendosene l'obbligo in caso di aggiudicazione, ad eseguire l'appalto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, c.1 della Legge 381/1991 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

L'obbligo di cui al citato art. 5 non sussiste relativamente al personale dell'appaltatore non direttamente utilizzato per l'espletamento dell'attività di vigilanza e custodia prevista dal servizio (personale amministrativo, ecc.), nonché per il "Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi" di cui all'art. 9 del CSA e per tutto il personale che verrà individuato a sostegno e/o coordinamento degli inserimenti lavorativi. Con riferimento a tali soggetti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art.1 c. 4 dell'allegato II.3 al D.Lgs 36/2023, i concorrenti si impegnano, assumendosene l'obbligo in caso di aggiudicazione, ad assicurare:

- una quota pari almeno al **30 per cento**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali di **occupazione giovanile**;
- una quota pari almeno al **30 per cento**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali di **occupazione femminile**.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, altresì:

- alle eventuali imprese subappaltatrici, in caso di ricorso al subappalto
- alle consorziate indicate per l'esecuzione del contratto
- alle eventuali imprese ausiliarie in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento
- alla mandataria e alle mandanti in caso di RTI

➤ ***Nel caso in cui l'operatore economico, occupi un numero superiore a 50 dipendenti***

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs. n. 198/ 2006 (*operatori con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità*), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art.46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

12.2 DISPOSIZIONI APPLICABILI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

- ***Nel caso in cui l'appaltatore, occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50***

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a 15 (*quindici*) dipendenti e non superiore a 50 (*cinquanta*), entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'operatore economico, di cui al citato comma 2 dell'Allegato II.3, è altresì tenuto a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante **la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, e una **relazione relativa all'assolvimento degli obblighi** di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

La stazione appaltante verifica, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, l'attendibilità degli impegni assunti da parte dell'aggiudicatario,

Pertanto l'aggiudicatario, qualora si verificano eventi modificativi rispetto agli impegni assunti sarà tenuto ad informare tempestivamente la Stazione appaltante.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, potranno essere considerate dalla Stazione appaltante grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale.

12.3 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 57 del Codice, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.3 della presente Lettera di Invito.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella "Relazione inserimenti lavorativi Ponte di Torre d'Oglio" e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, data di assunzione, monte ore settimanale, etc.

L'operatore economico subentrante è tenuto ad applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo attualmente applicato; è comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico subentrante.

A tal fine, il concorrente è tenuto a presentare **nella busta telematica contenente l'Offerta Tecnica**, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 18) della presente Lettera di Invito, uno specifico

PIANO DI ASSORBIMENTO atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori coinvolti e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

L'aggiudicatario dell'appalto, in fase di esecuzione del contratto, darà attuazione a quanto indicato, in sede di offerta tecnica, con il Piano di Assorbimento. Il rispetto di quanto indicato nel suddetto Piano di Assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Si precisa che la clausola sociale non si applica in caso di subappalto, subaffidamenti, incarichi di natura professionale posti in essere dall'appaltatore uscente.

La mancata accettazione della clausola sociale, rappresentata dalla mancata presentazione del Piano di Assorbimento, costituisce manifestazione di volontà di proporre un'offerta condizionata e come tale inammissibile, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

13. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e in considerazione delle caratteristiche dell'affidamento in oggetto, per la presente procedura **non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 del citato D.L.gs. n.36/2023.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00 (Euro diciotto/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024*" o eventuale successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Come precisato negli avvisi dell'Autorità del 16 gennaio 2024 e del 17 maggio 2024, il versamento contributivo dovuto per la partecipazione alla procedura di gara dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'Operatore Economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere redatte e trasmesse **esclusivamente in formato elettronico**, attraverso la piattaforma **SINTEL**

L'offerta deve pervenire

entro e non oltre le ore 16.00 del 13 GENNAIO 2025

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di invito.

L'offerta e la documentazione devono essere in lingua italiana e sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

La Piattaforma **SINTEL** non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della offerta

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al *paragrafo 1*).

L'operatore economico registrato a **SINTEL** accede *all'interfaccia "Dettaglio"* della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato *"Invia offerta"*, che consente di predisporre:

- una **"busta telematica"** contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;
- una **"busta telematica"** contenente l'**OFFERTA TECNICA**;
- una **"busta telematica"** contenente l'**OFFERTA ECONOMICA**

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (*da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi*) componenti il percorso guidato *"Invia offerta"*.

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato *"Invia offerta"* in **SINTEL** per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la *funzionalità "Salva"* consente di interrompere il percorso *"Invia offerta"* per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di controllare attentamente in particolare lo *step 5 "Riepilogo"* del percorso *"Invia offerta"*, al fine di

verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del citato 17, comma 4, di confermare la validità dell'offerta per ulteriori **90 giorni**.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

N.B.)

Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”, in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di partecipazione sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione, unitamente all'offerta tecnica, del Piano di Assorbimento, recante le modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto della clausola sociale di cui al paragrafo 12) della presente Lettera di Invito.
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 12) della presente Lettera di invito.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 (*cinque*) giorni e non superiore a 10 (*dieci*) giorni (*da definirsi in relazione alla complessità e immediatezza della documentazione da produrre*) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

In caso di errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui il concorrente si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, si applica quanto previsto all'art. 101, c.4 del D.Lgs. 36/2023.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art.101 del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato **“Invia offerta”** della Piattaforma Sintel, l'operatore economico utilizza gli appositi campi, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) **Allegato 1)** – DGUE “Request”
- 2) **Dichiarazione di partecipazione** redatta secondo i modelli di cui:
 - *all'Allegato 2/a)* – Dichiarazione di partecipazione Cooperative sociali di tipo B
 - *all'Allegato 2/b* - Dichiarazione di partecipazione Consorzi di cooperative sociali di tipo C
 - *all'Allegato 2/c* – Dichiarazione di partecipazione Raggruppamenti temporanei
- 3) **Allegato 3)** - Dichiarazioni Integrative
- 4) **Allegato 4)** - Dichiarazione Ausiliaria
- 5) **Allegato 5)** - Dichiarazione “Titolare effettivo”
- 6) copia informatica della **ricevuta di avvenuto pagamento** del Contributo all'ANAC
- 7) *(eventuale)* documentazione richiesta in caso di **avalimento** di cui al paragrafo 10
- 8) *(eventuale)* documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 17.5)
- 9) *(eventuale)* documentazione in caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, di cui ai paragrafi 7 e 12.1)
- 10) *(eventuale)* Sezione in calce all'Allegato 2/c in caso di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di un Consorzio di cooperative sociali di tipo C)
- 11) *(eventuale)* procura

17.1 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato (**Request.xml**).

INDICAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

A seguito delle novità introdotte dalla digitalizzazione del ciclo di vita dell'appalto, l'operatore economico, al fine di predisporre il DGUE, dovrà seguire la procedura indicata al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/comunicazione/notizie-ed-eventi/DettaglioNews/News2024/nws-5-feb-miap-eprocurement/nws-5-feb-miap-eprocurement>

ovvero:

“Gli Operatori Economici potranno:

generare la **DGUE Response** in formato xml a partire dalla **Request** messa a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara. A tal fine è possibile utilizzare il **medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP** nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra “Servizi”, Sezione eDGUE.

Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

- Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
- Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

concluso l'iter di predisposizione del DGUE caricare in formato **.pdf firmato digitalmente**, il file DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara”.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lett. g) ed h) del D.Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al periodo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, c. 6 del D.Lgs. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- dalle Cooperative sociali di tipo B
- nel caso di Consorzi di Cooperative sociali di tipo C: dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;
- nel caso di Raggruppamenti Temporanei: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento: dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie.

Il DGUE **deve essere sottoscritto** digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata dei poteri di firma, dei soggetti dichiaranti.

17.2 - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

La dichiarazione di partecipazione è redatta secondo i modelli di cui:

- all'**Allegato 2/a)** – Dichiarazione di partecipazione Cooperative sociali di tipo B
- all'**Allegato 2/b** - Dichiarazione di partecipazione Consorzi di cooperative sociali di tipo C
- all'**Allegato 2/c** – Dichiarazione di partecipazione Raggruppamenti temporanei

Nella dichiarazione di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede, iscrizioni, ecc.*)

- In caso di partecipazione di **Consorzio di cooperative sociali di tipo C**, oltre ai dati identificativi del Consorzio, il concorrente fornisce i dati identificativi delle Cooperative sociali di tipo B consorziate indicate come esecutrici del servizio, con indicazione della parte di servizi che svolgeranno
- In caso di partecipazione in **RTI costituito** il concorrente:
 - fornisce i dati identificativi di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento
 - indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti
 - indica a quale operatore economico, che assume il ruolo di impresa mandataria, è stato conferito mandato speciale con rappresentanza;
- In caso di partecipazione in **RTI non ancora costituito** il concorrente:
 - fornisce i dati identificativi di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento
 - indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti
 - indica a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
 - si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

NB) Qualora al Raggruppamento Temporaneo (*sia costituito che costituendo*) partecipi un Consorzio di cooperative sociali di tipo C), lo stesso deve compilare e sottoscrivere la SEZIONE presente in calce al Modulo Allegato 2/C in cui fornisce i dati identificativi delle Cooperative sociali di tipo B consorziate indicate come esecutrici del servizio, con indicazione della parte di servizi che svolgeranno

Nella dichiarazione di partecipazione, da parte di ogni concorrente, deve inoltre essere attestato il possesso dei requisiti di partecipazione, con l'indicazione:

- del **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (*per un importo almeno pari a € 100.000,00/anno*)
- di un **servizio analogo a quello oggetto dell'appalto (servizio di punta)** avente ad oggetto "prestazioni di servizi di vigilanza e/o custodia di immobili" (*per un importo minimo complessivo di € 80.000,00*), eseguito e fatturato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di scadenza del 22/10/2024 prevista per la presentazione della manifestazione di interesse.

Modalità di sottoscrizione

La Dichiarazione di partecipazione è sottoscritta, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente **Cooperativa sociale di tipo B** che partecipa in forma singola;
- in caso di partecipazione di **Consorzio di cooperative sociali di tipo C**: dal Consorzio;
- in caso di partecipazione di **Raggruppamento Temporaneo costituito**: dalla mandataria/capofila;
- in caso di partecipazione di **Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito**: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo (RTI), la Sezione presente in calce alla Dichiarazione di partecipazione **Allegato 2/c** deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'eventuale Consorzio di cooperative sociali di tipo C) partecipante al Raggruppamento temporaneo.

La Dichiarazione di Partecipazione **deve essere sottoscritta** dal legale rappresentante, o da altra persona dotata dei poteri di firma, dei soggetti dichiaranti.

Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del concorrente lo stesso deve essere munito della relativa **procura**. In tal caso, il concorrente allega alla Dichiarazione copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

17.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' **Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative"** con le quali:

1. DICHIARA di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D .Lgs. 36/2023;
2. DICHIARA i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.*) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo una delle seguenti modalità:
 - compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all' *Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative"*
 - allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
 - indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
3. DICHIARA di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse **oppure** DICHIARA di partecipare alla gara contemporaneamente in più di una forma e ALLEGA idonea documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
4. DICHIARA di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante **oppure**
DICHIARA di applicare un altro CCNL (*da indicare con il relativo codice alfanumerico*) e che tale diverso CCNL garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante
oppure
DICHIARA di applicare un altro CCNL (*da indicare con il relativo codice alfanumerico*) e che tale diverso CCNL non garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante e SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, ad applicare il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata
5. DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio oggetto di appalto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio oggetto di appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;

6. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e, in particolare, ACCETTA e SI IMPEGNA a rispettare, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, le condizioni particolari per l'esecuzione del contratto di seguito indicate:
- ✓ nominare ed indicare alla Stazione appaltante un proprio Coordinatore/Responsabile del Ponte che dovrà tenere tutti i rapporti con il Direttore dell'Esecuzione nominato dalla Provincia con cui dovrà collaborare per la supervisione e le eventuali esigenze particolari del servizio;
 - ✓ garantire l'utilizzo di personale, rientrante tra le categorie svantaggiate previste dalla L. 381/1991, idoneo in relazione alle caratteristiche del servizio da prestare;
 - ✓ dotare il proprio personale di idoneo vestiario (DPI) nonché di un sistema di comunicazione/allarme ("uomo a terra") per attività in solitario oggetto del servizio;
 - ✓ nominare un "Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi" che si occuperà di predisporre i progetti personalizzati di sostegno e di inserimento lavorativo in ottemperanza alle proposte progettuali formulate in sede di offerta tecnica;
 - ✓ redigere e trasmettere al Direttore dell'Esecuzione una Relazione annuale con le caratteristiche ed i contenuti di cui all'art. 9 lett. B) del CSA;
7. ACCETTA E SI IMPEGNA a rispettare **la clausola sociale** come disciplinata al paragrafo 12.3) della Lettera di Invito e a tal fine dà atto di aver presentato, in sede di offerta tecnica, un **Piano di Assorbimento del personale**;
8. PRENDE ATTO che la mancata accettazione della clausola sociale e/o la mancata presentazione del Piano di Assorbimento costituiscono **cause di esclusione** dalla presente procedura di gara;
9. DICHIARA di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto e fermi restando gli obblighi connessi al rispetto della clausola sociale a:
- ✓ garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;
 - ✓ rispettare le misure individuate nella Lettera di Invito al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
10. DICHIARA che la propria azienda occupa **più di 50 dipendenti** e pertanto:
- ✓ PRODUCE **copia dell'ultimo rapporto** trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e **relativa attestazione di conformità** a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità **oppure**
 - ✓ PRODUCE **l'attestazione dell'avvenuta trasmissione** del suddetto rapporto alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità
11. DICHIARA che la propria azienda occupa un numero di dipendenti **pari o superiore a 15 e non superiore a 50** e pertanto:
- ✓ DICHIARA di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - ✓ SI IMPEGNA a consegnare alla stazione appaltante, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
 - ✓ SI IMPEGNA a consegnare alla stazione appaltante, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, una **relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999** e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data

di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

- ✓ DICHIARA che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3;

12. DICHIARA di aver preso visione del "DUVRI";

13. ACCETTA il "**Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova**" adottato dalla Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, allegato alla documentazione di gara (**Allegato n.6**);

14. DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal "**Codice di comportamento della Provincia di Mantova**" adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 103 del 29/08/2024 allegato alla documentazione di gara (**Allegato n.7**) e SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

15. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC

16. ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003, come meglio precisato nella "**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679**" – (**Allegato 8**) della Lettera di invito;

17. DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale

oppure

DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l'offerta autonomamente

Dichiarazioni da rendere in caso di crisi di impresa

In caso di presentazione della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)

18. INDICA gli estremi dei seguenti atti:

- data di presentazione della domanda di cui all'art. 40 D.Lgs. 14/2019
- Protocollo e data dell'autorizzazione del Tribunale a partecipare alla procedura e ALLEGA la documentazione riportata al *paragrafo 7) "Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa"* della presente Lettera di Invito

In caso di operatori economici per i quali sia stato già adottato il decreto di apertura ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 14/2019

19. INDICA gli estremi dei seguenti atti:

- Tribunale che ha emesso il decreto di apertura e data del provvedimento

- Protocollo e data dell'autorizzazione a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato e ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 7) "Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa" della presente Lettera di Invito

In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019

20. DICHIARA di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

21. AUTORIZZA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ***oppure***

NON AUTORIZZA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, relativamente alle parti che contengono segreti tecnici/commerciali. A tal fine DICHIARA di avere inserito nella busta telematica "Offerta Tecnica":

- una RELAZIONE in cui vengono indicate le parti relativamente alle quali si chiede l'oscuramento e in cui vengono fornite le motivazioni a supporto della richiesta.
- (facoltativo) COPIA dei documenti presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

NB) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni integrative, compilando l'apposito Modulo ***Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative"*** al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

Modalità di Sottoscrizione:

Le dichiarazioni integrative vanno compilate e sottoscritte da ciascun concorrente

- In caso di Consorzio di cooperative sociali: dal Consorzio medesimo
- In caso di RTI, sia costituiti che costituendi, da ogni impresa partecipante a tali forme associative

17.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente:

- rende la dichiarazione di voler ricorrere all'avvalimento compilando l'apposita SEZIONE A) della Dichiarazione di partecipazione di cui ai Moduli ***Allegato 2/a, 2/b, 2/c***
- per ciascuna ausiliaria, allega la documentazione di cui al precedente ***paragrafo 10)*** della presente Lettera di Invito.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'Offerta Tecnica.

17.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I concorrenti allegano:

- In caso di **Raggruppamenti Temporanei già costituiti**:
 - Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

N.B.

A pena di esclusione dalla gara, nella "Busta telematica – Documentazione Amministrativa" non dovrà essere inserito il Piano di Assorbimento, in quanto potenzialmente idoneo a disvelare profili dell'offerta. Tale Piano dovrà essere esclusivamente inserito nella "Busta telematica - Offerta Tecnica".

18. OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve produrre nell'apposito campo "**Busta tecnica**", presente sulla piattaforma SINTEL la seguente documentazione:

1. **RELAZIONE METODOLOGICA ED ORGANIZZATIVA** relativa al criterio di valutazione **A)** "**Metodologia ed organizzazione del servizio**"
2. **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** relativa ai due sub-criteri di valutazione **B.1)** "**Progetto di inserimento sociale e struttura organizzativa preposta**" e **B.2)** "**Iniziativa e attività a supporto dei progetti di inserimento lavorativo**"
3. **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** relativa al criterio di valutazione **C)** "**Proposte migliorative della Sicurezza del servizio**"
4. **PIANO DI ASSORBIMENTO** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, ai sensi dell'art. 57 del Codice.
5. **(eventuale) CONTRATTO DI AVVALIMENTO** solo in caso di ricorso all'avvalimento premiale
6. **(eventuale) DOCUMENTAZIONE** (**Relazione e copia documentazione oscurata**) nel caso in cui il concorrente faccia richiesta di oscuramento di parti della offerta tecnica in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali

Le **RELAZIONI** di cui ai **punti 1, 2, 3** devono essere formulate secondo quanto indicato al successivo **paragrafo 20.1**.

Devono contenere tutti gli elementi essenziali nonché essere elaborate, formulate, articolate ed esplicitate con la massima chiarezza in maniera tale da consentire alla Commissione giudicatrice una loro appropriata, inequivocabile e completa valutazione con riferimento ai criteri qualitativi presi a riferimento e per permettere una loro agevole ed integrale ponderazione.

Devono rispettare ed essere redatte in conformità alle caratteristiche e requisiti minimi stabiliti nel Capitolato speciale e nella ulteriore documentazione di gara; essere rigorosamente articolate in modo che siano illustrate le caratteristiche qualificanti, gestionali, funzionali ed organizzative del servizio e garantiti contenuti non inferiori agli standard individuati nel Capitolato speciale e nella ulteriore documentazione di gara.

Il **PIANO DI ASSORBIMENTO** del personale dell'operatore economico uscente **deve essere obbligatoriamente presentato**, a pena di esclusione, da tutti i concorrenti a supporto della dichiarazione (anch'essa obbligatoria) di accettazione della clausola sociale, resa attraverso la compilazione dell'**Allegato 3 "Dichiarazioni integrative"**.

Il Piano di Assorbimento deve illustrare le concrete modalità di applicazione della "Clausola sociale" di cui al **paragrafo 12.3)** della presente Lettera di invito, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che si prevede di riassorbire e alla relativa proposta contrattuale (CCNL, inquadramento e trattamento economico, monte ore, ecc.).

Il Piano di Assorbimento deve risultare coerente e compatibile con quanto indicato dai concorrenti nella propria Offerta Tecnica.

Il Piano di Assorbimento deve essere presentato anche dall'operatore economico uscente.

NB)

Il Piano di Assorbimento deve consistere in un prospetto/elaborato di **max 2 pagine** di formato **massimo pari all'A4**.

(EVENTUALE) il CONTRATTO DI AVVALIMENTO deve essere inserito nella busta "Offerta tecnica" **solo nel caso il concorrente ricorra all'avvalimento premiale**, come meglio precisato al precedente **paragrafo 10**). In tal caso il contratto di avvalimento dovrà recare l'indicazione delle dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'operatore economico ausiliario, per tutta la durata dell'appalto, al fine di migliorare l'offerta del concorrente.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

(EVENTUALE) Inoltre, nel caso in cui i concorrenti intendano avanzare **richiesta di oscuramento** di parti dell'offerta tecnica presentata, in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, nella busta telematica "Offerta Tecnica":

- dovrà essere inserita una **RELAZIONE** che indichi le parti da oscurare e fornisca le motivazioni a supporto della richiesta
- potranno essere allegate alla Relazione **COPIE DEI DOCUMENTI** presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

NB)

- L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
- Tutta la documentazione facente parte dell'Offerta Tecnica deve essere formulata prendendo in considerazione gli elementi di valutazione indicati al successivo **paragrafo 20.1) "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"**, rispettando le indicazioni in esso fornite ai fini della sua compilazione.
- **Ogni file** contenente la documentazione costituente l'offerta tecnica sopra indicata **deve essere sottoscritto digitalmente**.
- In alternativa i file sopra indicati possono essere contenuti in una o più **cartelle di file formato .zip**; in tal caso la firma digitale del file formato Zip deve intendersi come sottoscrizione valida di tutti i file in esso contenuti.
- Qualora il concorrente intenda avanzare **richiesta di oscuramento** di parti dell'offerta tecnica presentata, resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Modalità di sottoscrizione

- L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altra persona dotata dei poteri di firma.
- Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione di cui al **paragrafo 15** della presente Lettera di Invito.

19. OFFERTA ECONOMICA

Al **secondo step** del percorso guidato “*Invia offerta*”, l’operatore economico inserisce l’Offerta Economica sulla Piattaforma SINTEL.

Pertanto, l’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà:

- **indicare a Sistema**, nell’apposito campo “*Offerta Economica*” presente sulla piattaforma Sintel, la propria **OFFERTA ECONOMICA**, consistente nell’indicazione in cifre del **RIBASSO PERCENTUALE UNICO**, offerto sull’importo a base di gara.

Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge

Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

Nella formulazione dell’offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal Capitolato.

- **indicare, a Sistema**, nell’apposito campo “*di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico*” i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all’esercizio dell’attività che verrà svolta con riferimento al servizio posto a base di gara.
- **indicare, a Sistema**, nell’apposito campo “*di cui costi del personale*” i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** con riferimento al servizio posto a base di gara. Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al precedente **paragrafo 3)** della presente Lettera di Invito non sono soggetti a ribasso, pur essendo ricompresi nell’importo posto a base di gara. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA

Dopo aver inserito la propria offerta economica come sopra indicato, è necessario inserire nel campo “*Costi della sicurezza derivanti da interferenza*” il valore individuato dalla Stazione appaltante, **pari ad € 3.000,00**.

NB) *Gli oneri della sicurezza in oggetto sono quelli quantificati dalla Stazione Appaltante e non coincidono con gli “Oneri Aziendali della sicurezza” afferenti ai costi aziendali della sicurezza a carico dell’operatore economico, da indicare da parte dei concorrenti (attraverso la compilazione dell’apposito campo indicato alla precedente lett. b) in sede di presentazione dell’offerta economica.*

Al **terzo step** del percorso guidato “*Invia offerta*”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “**Documento d’offerta**” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall’operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, **effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta”** debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella.

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 3 del percorso “*Invia offerta*” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
-------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> • Forma singola (Cooperativa sociale di tipo B) 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituendo 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento
<ul style="list-style-type: none"> • R.T.I. costituito 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento
<ul style="list-style-type: none"> • Consorzio di cooperative sociali di tipo C 	<ul style="list-style-type: none"> • Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.

La valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i **“Punteggi discrezionali”**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
A	METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO <i>(max punti 30)</i>	30			30
B	PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI	35	B.1	PROGETTO DI INSERIMENTO SOCIALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA PREPOSTA	25

	SVANTAGGIO SOCIALE (max punti 35)		B.2	INIZIATIVE E ATTIVITÀ A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO	10
C	PROPOSTE MIGLIORATIVE DELLA SICUREZZA DEL SERVIZIO (max punti 15)	15			15
	Totale	80			80

Nello specifico per l'attribuzione del relativo punteggio verranno valutati i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

A	Metodologia ed organizzazione del servizio	Max punti 30
----------	---	---------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

In particolare, in considerazione delle caratteristiche del servizio da affidare, i concorrenti dovranno presentare una **RELAZIONE METODOLOGICA ED ORGANIZZATIVA** che dimostri che le modalità e le soluzioni tecnico-organizzative previste per lo svolgimento del servizio sono coerenti fra di loro e pertanto offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione delle prestazioni richieste per il presente appalto.

La Relazione deve essere articolata evidenziando i seguenti aspetti indicativi, in modo da consentirne una omogenea leggibilità e valutazione in riferimento al presente criterio A) della Tabella sopra riportata:

- a) modalità di esecuzione del servizio, coordinamento delle attività previste, tempi e metodologie per la soluzione di eventuali criticità ed imprevisti;
- b) descrizione del modello organizzativo ed operativo che l'operatore economico intende attuare per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, con particolare riferimento a:
 - programmazione delle assenze per ferie e malattie e relativo sistema di sostituzioni;
 - sistemi di comunicazione adottati, per garantire tempestività di intervento nel caso di emergenze e richieste straordinarie;
 - figura e compiti del Coordinatore/Responsabile del Servizio, la cui nomina è prevista dall'art. 9 del CSA, e modalità di gestione dei rapporti con il Responsabile del Ponte individuato dalla Provincia;
- c) sistema di verifica e controllo delle presenze e delle prestazioni, con indicazione della modalità e frequenza di esecuzione delle verifiche di qualità sui servizi svolti, rilevazione di eventuali disservizi e sistema di informazione nei confronti della stazione appaltante;
- d) eventuali ulteriori aspetti ed elementi che il concorrente ritiene significativo evidenziare in quanto migliorativi in relazione allo svolgimento del servizio (ad es: ulteriore reportistica rispetto a quella prevista nel CSA, ecc)

La Relazione Metodologica ed Organizzativa:

- deve essere redatta in lingua italiana
- deve trattare gli aspetti indicati
- non deve superare **n. 10 (dieci) facciate** formato **UNI A4**
- deve essere scritta in carattere **Arial 12**, non compresso, con interlinea **1,5**

- non sono computati nel numero delle max 10 facciate la copertina e l'indice
- tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca
- deve essere sviluppata per paragrafi che corrispondono alle tematiche da approfondire come sopra indicate ai punti a), b), c), d)

B	<i>Progetto di inserimento lavorativo dei soggetti in condizione di svantaggio sociale</i>	<i>Max punti 35</i>
----------	---	----------------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte che illustrino in modo più preciso, convincente ed esaustivo il Progetto di inserimento lavorativo del personale svantaggiato.

In particolare, in considerazione delle caratteristiche e delle finalità del servizio da affidare, i concorrenti dovranno presentare un PROGETTO in forma di **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** che descriva le modalità di accompagnamento, sostegno, inserimento sociale e formazione dei soggetti in condizione di svantaggio sociale.

La Relazione deve essere articolata come di seguito indicato:

⇒ **PROGETTO DI INSERIMENTO SOCIALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA PREPOSTA (rif. sub-criterio di valutazione B.1)**

max punti 25

Devono essere evidenziati in particolare i seguenti aspetti indicativi, in modo da consentirne una omogenea leggibilità e valutazione in riferimento al sub-criterio B1) della Tabella sopra riportata:

- numero di inserimenti complessivamente previsti;
- impegno alla continuità degli inserimenti lavorativi già in essere;
- modalità di inserimento lavorativo diversificate a seconda delle diverse tipologie di svantaggio;
- metodologie e percorsi d'integrazione del personale svantaggiato nel contesto lavorativo;
- strumenti e attività di accompagnamento e sostegno;
- competenza ed esperienza della figura del "Responsabile degli inserimenti lavorativi", la cui nomina è prevista dall'art. 9 del CSA, e degli altri eventuali operatori incaricati dell'accompagnamento lavorativo;
- modalità di verifica del Progetto di inserimento durante il periodo di durata del presente appalto;
- proposta di azioni migliorative rispetto alle risultanze della verifica delle attività.

⇒ **INIZIATIVE E ATTIVITÀ A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO (rif. sub-criterio di valutazione B.2)**

max punti 10

Verranno valutate le iniziative e attività, per lo più extra lavorative, previste a supporto dei progetti di inserimento lavorativo, volte in particolare a finalità di inclusione sociale ed alla creazione di sinergie con soggetti pubblici e privati.

Devono essere evidenziati in particolare i seguenti aspetti indicativi, in modo da consentirne una omogenea leggibilità e valutazione in riferimento al sub-criterio B.2) della Tabella sopra riportata:

- disponibilità a predisporre specifica attività formativa dedicata ai soggetti svantaggiati per facilitare l'inserimento lavorativo e il potenziamento delle capacità relazionali;
- attività extra-lavorative previste;
- azioni previste per garantire la continuità del progetto sociale e la continuità occupazionale;

- forme di raccordo e di eventuale collaborazione con i servizi sociali, volontariato, rete territoriale, Enti locali.

La Relazione Illustrativa:

- deve essere redatta in lingua italiana
- deve trattare gli aspetti indicati
- non deve superare **n. 10 (dieci) facciate** formato **UNI A4**
- deve essere scritta in carattere **Arial 12**, non compresso, con interlinea **1,5**
- non sono computati nel numero delle max 10 facciate la copertina e l'indice
- tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca
- deve essere sviluppata per paragrafi che corrispondono ai due sub-criteri B1) e B2)

C	<i>Proposte migliorative della Sicurezza del servizio</i>	<i>Max punti 15</i>
----------	--	----------------------------

Verrà valutata l'offerta del concorrente in grado di migliorare il livello di sicurezza del personale dedicato al servizio.

In particolare, in considerazione delle caratteristiche e delle finalità del servizio da affidare, i concorrenti dovranno presentare una **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** che evidenzii i seguenti aspetti indicativi, in modo da consentirne una omogenea leggibilità e valutazione in riferimento al presente criterio C) della Tabella sopra riportata:

In particolare verranno valutate:

- a) procedure di sicurezza, migliorative rispetto a quanto previsto nel "DUVRI" che l'operatore economico intende adottare per lo svolgimento del servizio con particolare riferimento alla loro appropriatezza rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto e alle persone in condizione di svantaggio impiegate nell'esecuzione del servizio, motivando come tali procedure migliorative possano incrementare il livello di sicurezza in cui si trova ad operare il personale addetto al servizio e costituire un effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza già previste;
- b) la previsione di specifica formazione che l'operatore economico intende fornire in materia di sicurezza alle risorse impiegate nell'appalto con particolare riferimento alle persone in condizione di svantaggio

La Relazione Illustrativa:

- deve essere redatta in lingua italiana
- deve trattare gli aspetti indicati
- non deve superare **n. 5 (cinque) facciate** formato **UNI A4**
- deve essere scritta in carattere **Arial 12**, non compresso, con interlinea **1,5**
- non sono computati nel numero delle max 5 facciate la copertina e l'indice
- tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca.
- deve essere sviluppata per paragrafi che corrispondono alle tematiche da approfondire come sopra indicate ai punti a), b)

NB)

La chiarezza e la sinteticità della documentazione, svolta correttamente sia nella forma che nella sostanza secondo le indicazioni sopra riportate, contribuiranno alla positiva valutazione complessiva dell'offerta. Si invitano pertanto i concorrenti ad attenersi puntualmente alle indicazioni sopra riportate e soprattutto a rispettare il numero di pagine indicato.

Si precisa che:

- Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica.

- Qualora ciascuna delle Relazioni previste dovesse contenere la descrizione di aspetti richiesti non dal relativo criterio di valutazione ma da criteri o sub-criteri di valutazione diversi rispetto a quello cui la stessa Relazione si riferisce, tali descrizioni verranno valutate una sola volta e con riferimento al pertinente criterio di valutazione.
- Costituisce motivo di esclusione la totale mancata presentazione in sede di gara dell'Offerta Tecnica. Parimenti è causa di esclusione la mancata presentazione in sede di gara della documentazione relativa al criterio di valutazione **A) "Metodologia e organizzazione del servizio"** e della documentazione relativa al criterio di valutazione **B) "Progetto di inserimento lavorativo dei soggetti in condizione di svantaggio sociale"**; al contrario la mancata presentazione in sede di gara della documentazione relativa al criterio di valutazione **C) "Proposte migliorative della sicurezza del servizio"** non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio.
- È facoltà della Commissione, ove lo ritenga opportuno per operare al meglio la propria valutazione, richiedere ai concorrenti chiarimenti in merito ai contenuti della propria offerta tecnica nel caso in cui emergano elementi poco chiari o contraddittori. Tale facoltà non integra un'ipotesi di soccorso istruttorio in quanto i chiarimenti eventualmente forniti non potranno in alcun modo modificare i contenuti dell'offerta, ma soltanto chiarirne alcuni aspetti.
- L'Aggiudicatario dell'appalto è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di Offerta Tecnica. I documenti richiesti per la dimostrazione dei suddetti requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE dell'ANAC.
- La Stazione Appaltante si riserva di verificare anche in capo ad altri operatori economici partecipanti alla gara il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta tecnica.
- L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.

L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Per il punteggio relativo all'offerta tecnica è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **PUNTI 32**.

Pertanto, le offerte tecniche che conseguiranno un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento sopra indicata non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione della Offerta economica.

L'individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a verificare che, tutte le offerte tecniche raggiungano comunque uno standard qualitativo minimo con riferimento alle effettive modalità di prestazione del servizio; aspetto che la Stazione Appaltante considera, in relazione alle caratteristiche delle prestazioni dedotte in appalto, particolarmente importante e qualificante.

20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELLA OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei **quattro elementi qualitativi**, a cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della Tabella di cui al paragrafo 20.1), di seguito indicati:

- **CRITERIO A)** - METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO;
- **SUB-CRITERIO B.1)** - PROGETTO DI INSERIMENTO SOCIALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA PREPOSTA
- **SUB-CRITERIO B.2)** - INIZIATIVE E ATTIVITÀ A SUPPORTO DEI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO
- **CRITERIO C)** - PROPOSTE MIGLIORATIVE DELLA SICUREZZA DEL SERVIZIO

è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella “Scala di Giudizi” in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione.

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio
mancata presentazione	0	<p><i>Costituisce causa di esclusione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la totale mancata presentazione in sede di gara dell’Offerta Tecnica</i> - <i>la mancata presentazione in sede di gara della documentazione relativa al criterio di valutazione A) “Metodologia e organizzazione del servizio”</i> - <i>la mancata presentazione in sede di gara della documentazione relativa al criterio di valutazione B) “Progetto di inserimento lavorativo dei soggetti in condizione di svantaggio sociale”;</i> - <i>la mancata presentazione del “Piano di Assorbimento”</i> <p><i>La mancata presentazione, con riferimento al singolo criterio di valutazione C) “Proposte migliorative della sicurezza del servizio” non determina l’esclusione dalla gara, ma solo la non attribuzione del relativo punteggio.</i></p>
insufficiente	da 0,1 a 0,20	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte non adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o non conformi a quanto previsto nel Capitolato o che siano formulate in maniera non comprensibile o contraddittoria)</i>
sufficiente	da 0,21 a 0,40	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte sufficienti in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: che non comportino alcun miglioramento o comunque proposte poco significative rispetto a quanto previsto come standard minimo prestazionale dal Capitolato)</i>
discreto	da 0,41 a 0,60	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento, ma non particolarmente migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato</i>
buono	da 0,61 a 0,80	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni che presentano caratteristiche e aspetti tali da migliorare lo svolgimento del servizio in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nel Capitolato</i>
eccellente	da 0,81 a 1	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nel Capitolato, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento del servizio</i>

In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione un coefficiente compreso **tra 0 e 1**, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata;
- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per ciascun criterio di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare ai medesimi;
- infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari verrà moltiplicata, con riferimento a ciascuna offerta, per il peso (cioè, il punteggio massimo) previsto per ciascun criterio di valutazione.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Alla presente procedura **non si applica la c.d. "riparametrazione"** in quanto si ritiene preferibile che il punteggio dell'offerta tecnica corrisponda all'effettiva valutazione espressa dalla Commissione.

20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All' **OFFERTA ECONOMICA (R)** è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite **Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

- C_i** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;
R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;
R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi **qualitativi** e **quantitativi**, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **metodo aggregativo compensatore**

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i** = punteggio concorrente *i*;
C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;
C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;
P_a = peso criterio di valutazione *a*;
P_b = peso criterio di valutazione *b*;

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

La sommatoria, in relazione a tutti gli elementi di valutazione, dei punteggi ottenuti come sopra indicato, determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta.

21. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la gara in questione verranno nominati un Seggio di gara, che provvederà all'esame della documentazione amministrativa e una Commissione Giudicatrice.

Sia il Seggio di gara che la Commissione giudicatrice sono nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le funzioni del Seggio di gara sono svolte dal dirigente del "Servizio unico Appalti e Contratti – Centrale di committenza" della Provincia assistito da due testimoni; la Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i "curricula" dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **16 GENNAIO 2025, alle ore 9:30.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Sintel.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura a mezzo della funzionalità **"Comunicazioni procedura"**.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e gli operatori economici partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni;
- b) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- c) verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (*questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta*);
- d) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- e) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
- f) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Presidente del Seggio, quindi dichiarerà chiusa la fase della gara rinviando l'apertura del file "OFFERTA TECNICA" a cura della Commissione giudicatrice.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In tale seduta di gara la Commissione Giudicatrice, dopo aver verificato la regolare composizione della stessa e l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti e gli operatori economici partecipanti, procederà all'apertura del file "OFFERTA TECNICA", inserito nel campo "*offerta tecnica*" ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera di Invito.

In una o più sedute la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente Lettera di Invito.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice procede a registrare gli esiti della valutazione delle offerte tecniche sulla Piattaforma. Al termine di dette operazioni la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, ne dispone l'esclusione e la comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice. La Commissione, pertanto, non procederà all'apertura dell'Offerta Economica dei predetti operatori.

Successivamente la Commissione giudicatrice procede:

- all'apertura del file "OFFERTA ECONOMICA" inserito nel campo "*offerta economica*";
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente.

La Commissione giudicatrice provvederà alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nella presente Lettera di Invito e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'Offerta Economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi

punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sull'elemento economico entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3). È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al paragrafo 2.3).

Nel caso vi siano offerte sospette di anomalia si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice, come meglio indicato nel successivo paragrafo 25) della presente Lettera di Invito.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente della Commissione di gara dispone l'**esclusione** dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, per:

1. mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
2. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
3. presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
4. mancato superamento della soglia di sbarramento per l'Offerta Tecnica.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

A norma dell'art. 110 del Codice, la Stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Si precisa che sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo (offerta economica di ribasso), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (offerta tecnica), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente Lettera di Invito. Il suddetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si precisa sin da ora che ogni concorrente, la cui offerta risulterà anormalmente bassa, sarà chiamato a produrre le "Spiegazioni" relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e che, indicativamente e non esaustivamente, possono elencarsi nelle seguenti:

- costi del personale dedicato al servizio;

- costi per la formazione del proprio personale;
- eventuali consulenze e servizi esternalizzati;
- costi di amministrazione;
- materiali di consumo;
- spese generali
- utile.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'analisi dei suddetti prezzi dovrà essere incrementata di una percentuale motivata di spese generali e dell'utile d'impresa. Per le spese generali dovranno essere evidenziati i costi generali di commessa.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare la congruità dell'offerta, i concorrenti dovranno produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma, secondo le modalità riportate al precedente paragrafo 17.2 della presente Lettera di Invito.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nella presente Lettera di Invito si provvederà **all'esclusione** dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (*quindici*) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Si precisa che a norma dell'art. 110 c.5 de D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 del Codice;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP ne comunicherà le risultanze ai concorrenti attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di Sintel, e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e provvedendo ai successivi adempimenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

26 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto al **paragrafo 12)** e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di Invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Come previsto dall'art. 5 della L. 381/1991, con l'aggiudicatario dell'appalto viene sottoscritta una convenzione che costituisce la fonte delle obbligazioni delle parti.

Ai sensi dell'art. 55 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, la stipulazione della convenzione avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula della convenzione non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula della convenzione non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula della convenzione al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Come disposto dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, prima della stipulazione della convenzione, l'aggiudicatario deve presentare:

- la **garanzia definitiva pari al 5%** (*cinque per cento*) dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023. Trattandosi di procedura di affidamento di cui all'art.50 comma 1 del D.Lgs 36/2023, non sono previste riduzioni della garanzia;
- idonea **Polizza assicurativa** per garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO) per gli importi e con le modalità indicate all'art. 8 del CSA

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e della circolare della Provincia di Mantova GE/2024/0018974 del 21/03/2024, la convenzione sarà stipulata con scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso.

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136.

È parte integrante della convenzione e deve essere ad essa materialmente allegato il Capitolato Speciale d'Appalto.

Sono altresì parte integrante della convenzione e verranno richiamati nella stessa, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) l'Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
- b) il Piano di Assorbimento
- c) l'Offerta Economica presentata in sede di gara;
- d) le polizze;
- e) il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova, debitamente sottoscritto dall'aggiudicatario;

tali documenti verranno conservati agli atti della Stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione.

Poiché il presente appalto è riservato alle cooperative sociali e loro consorzi, non trova applicazione l'imposta di bollo ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n.117/2017 "Codice del terzo settore".

Resta a carico della Stazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso della convenzione in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente affidamento.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal DPR n.81/2023 e nel "Codice di comportamento

della Provincia di Mantova” approvato con Decreto Presidenziale n. 103 del 29/08/2024 e allegato alla documentazione di gara (**Allegato 7**), nonché nella sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO - triennio 2024 – 2026, approvato con Decreto Presidenziale n. 28 del 7/03/2024. (*pubblicato sul sito internet istituzionale www.provincia.mantova.it*).

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 35 del D.Lgs. 36/2023, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Pertanto, in sede di partecipazione alla gara, i concorrenti possono avanzare richiesta di oscuramento di parti delle offerte tecniche presentate a patto che:

- le parti da oscurare costituiscano segreti tecnici e commerciali
- la richiesta di oscuramento venga adeguatamente motivata

A tal fine i concorrenti **dovranno inserire nella busta telematica “Offerta Tecnica” una RELAZIONE** che indichi le parti da oscurare e fornisca le motivazioni a supporto della richiesta.

Alla Relazione potranno essere allegate copie dei documenti presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

La stazione appaltante valuterà le richieste avanzate dai concorrenti, decidendo se accoglierle in tutto o in parte o se rigettarle in quanto non integranti fattispecie di segreti tecnici o commerciali. Delle richieste di oscuramento avanzate e delle decisioni assunte in merito, la stazione appaltante darà atto nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, c.5 del D.Lgs. 36/2023 è comunque consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “*Codice del processo amministrativo*”, come modificato dall'art.209 del D.Lgs. 36/2023, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia.

Per l'impugnazione degli atti di cui al presente paragrafo, il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di 30 (trenta) giorni.

Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023.

Per le controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati

personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali:
- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella **“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679” – Allegato 8** della presente Lettera d'Invito

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è la Dott.ssa Cristina Paparella, Dirigente dell'Area 1 “Servizio mercato del lavoro – CPI – Appalti - Economato” della Provincia di Mantova, domiciliato per la carica in Via Principe Amedeo 30/32, e-mail: cristina.paparella@provincia.mantova.it

Incaricati del trattamento dei dati, per le rispettive competenze, sono: la Dott.ssa Sabina Tosi, Responsabile E.Q. del Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza, e-mail: sabina.tosi@provincia.mantova.it; la Dott.ssa Cristina Paparella, Responsabile di procedimento per la fase di affidamento nonché Dirigente dell'Area 1 “Servizio mercato del lavoro – CPI – Appalti - Economato”, e-mail: cristina.paparella@provincia.mantova.it, il RUP Lorenzo Bettoni, Responsabile del “Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali - Regolazione circolazione stradale”, e-mail: manutenzioni.strade@provincia.mantova.it)

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Progetto Qualità e Ambiente s.r.l., nella persona di Armando Iovino, contattabile all'indirizzo mail: dpo@pqa.it

Io sottoscritto Ing. Antonio Covino, Dirigente dell'Area 5 Lavori Pubblici attesto che il contenuto della Lettera di invito sopra riportata pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso il Settore di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Ing. Antonio Covino)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.